



COMUNE DI DONORI

Provincia del Sud Sardegna

22 - Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 22 Del 31-03-2022	APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022
---	---

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 12:00 in Donori nella sede Comunale si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. Meloni Maurizio, in qualità di SINDACO.

Sono intervenuti i Signori:

Meloni Maurizio	SINDACO	Presente
Coda Luigi	ASSESSORE	Presente
Melis Salvatore	ASSESSORE	Presente
Meloni Antonio	ASSESSORE	Presente
Pantaleo Angela	ASSESSORE	Presente

e risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Mascia Lorenzo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1-commi da 816 a 836:

- a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il

canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1-commi da 837 a 845;

- a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 160/2019:

- commi 826 e 827: che individuano rispettivamente la tariffa standard annua e la tariffa-standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base al quale si applica il canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria;
- comma 831: che individua la tariffa forfetaria per le occupazioni permanenti del territorio-comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, specificando che in ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00;
- commi 841 e 842: che individuano rispettivamente la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare e la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, riferite al canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale);

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 03.02.2021 è stato approvato il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

RILEVATO che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe...*”;

DATO ATTO inoltre che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla deliberazione/alle deliberazioni in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui

- all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
 - l'art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione;
 - l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”*;
 - l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: *“5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”*;

RICHIAMATI inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;
- il comma 767, dell'art. 1, della L. 160/2019 dispone che le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2022 ed il bilancio pluriennale 2022/2024 (G.U. n. 322 del 30/12/2020);

CONSIDERATO che l'art. 42, co. 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede in capo al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

VERIFICATO che la popolazione residente nel comune di Donori al 31.12.2021 era inferiore a 10000 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base, a decorrere dal 1° gennaio 2022, risultano le seguenti:

TARIFFE STANDARD PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI:

- Tariffa annua (diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare) c. 826 L. n. 160/2019: €. 30,00 a mq.;
- Tariffa giornaliera (diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare) c. 827 L. n. 160/2019: €. 0,60 a mq.;

PUBBLICHE AFFISSIONI:

- Tariffa giornaliera (per occupazioni o diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare) c. 827 L. n. 160/2019: €. 0,60 a mq.;

TARIFFE STANDARD PER L' OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO:

- Tariffa annua (per occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare) c. 826 L. n. 160/2019: €. 30,00 a mq.;
- Tariffa giornaliera (per occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare) c. 827 L. n. 160/2019: €. 0,60 a mq.;

TARIFFE STANDARD PER L' OCCUPAZIONI PERMANENTI SUOLO PUBBLICO:

- Tariffa forfetaria (per occupazioni permanenti con cavi, condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisione e di altri servizi a rete) c. 831 L. n. 160/2019: €. 1,50/utenza – minimo ammesso: €. 800,00

OCCUPAZIONE AREA MERCATALE

- Tariffa di base annuale (per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare) c. 841 L n. 160/2019: €. 30,00 a mq.
- Tariffa base giornaliera (per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare) c. 842 L n. 160/2019: €. 0,60 a mq.

RITENUTO di dover determinare le tariffe del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale per l'anno 2022, in modo da assicurare un gettito almeno pari a quello conseguito dal TOSAP, COSAP, dalla ICP, dal DPA e dalla TARIG che sono sostituiti dal nuovo canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe, ai sensi dell'art. 1, comma 817 della su citata Legge 160/2019;

VISTI:

- l'allegato "A" intitolato "Tabella delle Tariffe Standard annuali e giornaliere al mq. e dei coefficienti moltiplicatori del Canone Unico per l'occupazione di suolo ed aree pubbliche, suddivise per tipologia di occupazione";
- l'allegato "B" intitolato "Tabella delle Tariffe Standard annuali e giornaliere e dei coefficienti moltiplicatori della esposizione pubblicitaria, suddivise per tipologia";

- l'allegato "C" intitolato "Tabella delle Tariffe Standard annuali e giornaliere per la determinazione del Canone Unico Patrimoniale per le occupazioni di aree pubbliche ai mercati";

predisposti sulla base delle disposizioni del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale; approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18.03.2021;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2022 ed il bilancio pluriennale 2022/2024 (G.U. n. 322 del 30/12/2020);

CONSIDERATO che l'art. 42, c. 2, lettera f) del TUEL prevede in capo al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento adottare le tariffe per l'applicazione di detti canoni per l'anno 2022, in modo da assicurare un gettito almeno pari a quello conseguito dal COSAP, dalla ICP, dal DPA e dalla TARIG che sono sostituiti dal nuovo canone; fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe, ai sensi dell'art. 1, comma 817 della su citata Legge 160/2019;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente delibera i pareri favorevoli ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del Responsabile dell'Area finanziaria in merito alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della premessa;

DI DETERMINARE, per l'anno 2022, le tariffe del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come da tabelle allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che per la determinazione dei canoni, alle suddette tariffe saranno applicati i coefficienti di cui all'allegato Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 18/03/2021;

DI DARE ATTO che le tariffe hanno decorrenza dal 1° gennaio 2022;

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 767 della Legge 160/2019;

Con separata votazione favorevole unanime, resa in forma palese;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'adozione degli atti propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

31-03-2022

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA**
F.to Dott. Lorenzo Mascia

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

31-03-2022

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA**
F.to Dott. Lorenzo Mascia

Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Maurizio Meloni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mascia Lorenzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mascia Lorenzo

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo/espletamento mandato politico.